

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3693

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE LUCA Athos e PIERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 DICEMBRE 1998

—————

Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati
senza l’utilizzo di manodopera minorile

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Secondo le cifre fornite dall'UNICEF e dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) oltre 250 milioni di bambini tra i cinque e i quattordici anni sono costretti a lavorare in situazioni igieniche precarie, senza alcuna tutela, con orari gravosi, spesso in condizioni di vera schiavitù. Il sessanta per cento di loro si trova in Asia, ma anche in Italia esistono i casi di migliaia di bambini sottopagati e sfruttati, come conferma anche il dato sull'evasione dell'obbligo scolastico. Il dramma del lavoro minorile sta mobilitando la comunità internazionale, che già nel lontano 1973, con la convenzione n. 138 dell'OIL ratificata ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 157 intese stabilire che l'età minima di accesso al mondo del lavoro non potesse essere inferiore ai quindici anni.

Nel momento in cui celebriamo i cinquanta anni della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo, vogliamo qui ricordare anche che nel 1989, cioè meno di dieci anni fa, le Nazioni Unite hanno approvato la Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, che protegge l'infanzia da ogni tipo di sfruttamento (articolo 32). Anche questo impegno è rimasto, purtroppo, lettera morta ed il lavoro è la realtà che milioni di bambini sono costretti ad affrontare ogni giorno nei quattro angoli del pianeta.

L'opinione pubblica è stata largamente sensibilizzata al problema, eppure nei nostri centri commerciali sono tuttora in vendita oggetti, spesso voluttuari, ottenuti con la fatica di bambini sconosciuti. Il presente disegno di legge intende porre un primo mattone nella costruzione di un sistema commerciale più equo e solidale: un sistema di cer-

tificazione dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera infantile.

Il sistema è ad adesione volontaria e prevede che le imprese possano entrare a far parte di un circuito virtuoso, rappresentato da un Albo nazionale, tenuto da una apposita commissione di garanzia presso la Presidenza del Consiglio, e dalla conseguente concessione di un marchio di conformità sociale. Il marchio, che si autofinanzia col contributo delle imprese stesse, sarà poi ampiamente pubblicizzato e consentirà alle aziende che liberamente vi aderiranno di segnalare ai cittadini e ai consumatori la serietà del loro impegno nella protezione dei bambini.

Il meccanismo di adesione si basa su una autocertificazione e sulla disponibilità delle imprese a sottoporsi a tutte le verifiche sia *in loco* che documentali, onde accertare eventuali violazioni, la cui segnalazione potrà venire anche dalle associazioni impegnate sul fronte dei diritti umani, dei diritti sindacali, dei consumatori o dei minori, al fine di coinvolgere questa preziosa fetta di società civile che combatte le battaglie sociali.

Una volta innescato il circolo virtuoso, la cui serietà è garantita dal sistema sanzionatorio e dalle caratteristiche «istituzionali» della commissione di garanzia, sarà il meccanismo del mercato ad incoraggiare, e quindi premiare, l'adesione all'Albo. In conclusione, noi riteniamo che l'adozione di queste misure costituisca la migliore riprova che l'Italia, paese ricco ed evoluto, prende coscienza del suo ruolo nel mondo e mette in campo una prima, semplice ma concreta iniziativa per debellare seriamente una ferita intollerabile nella coscienza di ogni cittadino del mondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del sistema di certificazione)

1. Al fine di tutelare i diritti dell'infanzia e dei minori, è istituito il marchio di conformità sociale del commercio, per identificare i prodotti ottenuti senza impiego di manodopera minorile durante le fasi di raccolta, produzione e trasformazione degli stessi.

2. Ai fini della presente legge, per lavoro minorile si intende qualsiasi attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori soggetti all'obbligo scolastico negli ordinamenti dei Paesi di appartenenza, o comunque di età inferiore a quattordici anni.

3. È istituito l'Albo nazionale dei prodotti ottenuti senza l'utilizzo di manodopera minorile, di seguito denominato «Albo», al quale le imprese possono iscrivere singoli prodotti per i quali ottengono il marchio.

4. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione di garanzia per il commercio etico, di seguito denominata «Commissione», la quale rilascia il marchio di cui al comma 1, provvede alla tenuta dell'Albo e vigila sul rispetto delle condizioni di adesione all'Albo.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina con proprio decreto la composizione, le modalità di funzionamento della Commissione ed il logotipo identificativo del marchio di cui al comma 1.

Art. 2.

(Modalità di adesione volontaria)

1. Le imprese che intendono commercializzare sul territorio nazionale un prodotto

iscritto all'Albo e garantito dal marchio di cui all'articolo 1 depositano presso la Commissione il protocollo di adesione di cui al comma 2 del presente articolo ed effettuano il versamento delle somme di cui all'articolo 3.

2. Il protocollo di adesione è presentato dal legale rappresentante della impresa richiedente e contiene una autocertificazione attestante che non viene utilizzata manodopera minorile durante alcuna fase di lavorazione del prodotto specifico per cui sono richiesti il marchio e l'adesione all'Albo.

3. Il protocollo deve essere sottoscritto anche da eventuali società filiali della richiedente, da appaltatori, subappaltatori, operatori per conto terzi intervenuti nelle fasi di produzione, nonché dall'importatore del prodotto sul mercato italiano.

4. Le imprese richiedenti si impegnano, successivamente all'attribuzione e a pena di decadenza, a dichiarare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la sussistenza delle condizioni dichiarate nel protocollo che rendono possibile l'attribuzione del marchio. Eventuali variazioni vanno comunicate alla Commissione entro e non oltre il trentesimo giorno dalla notizia delle stesse.

5. Le imprese richiedenti si impegnano a consentire l'accesso alle ispezioni istruite dalla Commissione e a collaborare nell'accertamento della sussistenza delle condizioni per il rilascio e l'uso del marchio.

Art. 3.

(Autofinanziamento)

1. Le imprese che richiedono l'adesione all'Albo si impegnano a versare in un apposito fondo istituito presso la Commissione una quota percentuale dei ricavi delle vendite del prodotto sul mercato nazionale, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1 in modo da garantire il finanziamento dell'Albo e del sistema di certificazione.

2. All'atto del deposito del protocollo il richiedente versa a titolo di anticipo una somma pari al ricavo delle vendite di mille pezzi del prodotto per cui è richiesta l'etichetta, e comunque per un ammontare non superiore a lire 3 milioni.

3. La Commissione utilizza il fondo per l'adeguata pubblicizzazione del marchio a fini di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, per sostenere i programmi di eliminazione del lavoro minorile nel mondo adottati dagli organismi internazionali riconosciuti dal Governo italiano, per promuovere gli strumenti di attuazione e controllo dell'obbligo scolastico e per tutti i fini istituzionali.

4. Il fondo è utilizzato dalla Commissione per la stipula di convenzioni con soggetti specializzati al fine di svolgere le verifiche, nei luoghi ove si svolgano le varie fasi di lavorazione del prodotto, circa il rispetto dei requisiti per il rilascio del marchio e per l'adesione all'Albo.

5. Le singole imprese possono fare riferimento, nell'ambito della propria attività promozionale, al marchio di conformità sociale ottenuto con l'iscrizione all'Albo.

Art. 4.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione attribuisce il marchio sulla base della documentazione depositata dalle imprese richiedenti ed in tale compito si avvale della consulenza dei maggiori organismi nazionali ed internazionali aventi come fine la tutela dei diritti dei lavoratori e dei minori.

2. I ricorsi avverso i provvedimenti della Commissione sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, che può decidere immediatamente, con giudizio di merito e motivato in forma abbreviata, sul provvedimento cautelare di cui all'articolo 6, com-

ma 4. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza attiva e passiva della Commissione.

3. La Commissione annualmente trasmette al Parlamento ed al Governo una relazione sull'attività svolta.

Art. 5.

(Attività istruttoria della Commissione)

1. La Commissione opera in piena autonomia di valutazione nell'ambito dei propri fini istituzionali.

2. La Commissione, valutati comunque gli elementi in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni dei consumatori e le organizzazioni che si occupano dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni. La Commissione notifica l'apertura di istruttoria alle imprese interessate, che hanno diritto di essere sentite nel termine fissato contestualmente alla notifica e può, in qualsiasi momento dell'istruttoria, chiedere notizie a chiunque ne sia in possesso e disporre le ispezioni di verifica.

3. Nei casi di infrazioni non gravi la Commissione fissa agli interessati il termine per l'eliminazione delle inottemperanze, a pena di decadenza dal diritto all'uso del marchio.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Il mancato rinnovo dell'autocertificazione e della sottoscrizione dei soggetti individuati dall'articolo 2 comporta la decadenza dal diritto all'uso del marchio.

2. La falsa dichiarazione contenuta nel protocollo e l'utilizzo del marchio in frode alla legge sono puniti ai sensi del Titolo VII, Capo II, del codice penale e secondo

quanto stabilito dagli articoli 482, 483, 485 e 517 del medesimo codice.

3. Quando la Commissione accerta l'insussistenza o il venir meno delle condizioni per l'adesione all'Albo e l'attribuzione del marchio, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e promuove la pubblicizzazione su tutti i quotidiani a tiratura nazionale degli abusi riscontrati, a norma dell'articolo 518 del codice penale.

4. La Commissione può deliberare in via eccezionale il ritiro precauzionale del marchio nel caso della segnalazione di gravi violazioni che sia suffragata da indizi documentati e concordanti, dopo aver esperito l'audizione dei legali rappresentanti delle imprese interessate.

5. Le imprese sanzionate dalla Commissione per violazioni relative ai requisiti d'attribuzione del marchio hanno comunque la facoltà di richiedere il marchio per altri prodotti a condizione che s'impegnino a versare, a titolo di deposito cauzionale, una somma deliberata dalla Commissione, comunque non superiore a lire 20 milioni. Nel caso di reiterate anomalie riscontrate dalla Commissione, l'impresa è sanzionata con la perdita della cauzione, che sarà utilizzata dalla Commissione per i suoi fini istituzionali.

